

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Premessa

Il Regolamento è uno strumento previsto dallo statuto per rendere questo il più possibile operativo nell'interesse di tutte le attività associate. Deve, quindi, rispondere ad esigenze di chiarezza applicativa, avendo come presupposto il dettato statutario ed i principi e le finalità che hanno portato alla sua approvazione. Tra questi:

- la riconosciuta esigenza che, per potenziare l'azione svolta dall'AGIS e dalle Associazioni e Federazioni iscritte e/o aderenti, la volontà decisionale delle imprese, enti ed organismi di spettacolo deve nascere dalla base associativa per esprimersi poi a livello territoriale per le sole politiche e questioni regionali tramite le Unioni ed a livello centrale per la politica nazionale da parte delle Federazioni e Associazioni iscritte, con l'azione coordinata e propositiva dell'AGIS, la quale detiene la piena rappresentanza politica per la tutela degli interessi diffusi e collettivi dello spettacolo;
- nel pieno rispetto dei ruoli, potrà provvedersi all'adeguamento degli statuti dei soci ordinari e delle Unioni regionali al fine di delineare un sistema aggregativo di imprese di comparto, omologhe per struttura ed attività, la cui volontà sulle questioni esaminate possa essere collettivamente portata agli organismi nazionali di riferimento che esprimono le linee di una politica nazionale, nel quadro dell'impulso e del coordinamento della Presidenza nazionale dell'Agis, in rappresentanza di tutto il sistema spettacolo;
- la piena autonomia organizzativa e finanziaria che va riconosciuta alle Unioni territoriali, anche alla luce delle peculiarità di ciascuna.

Art. 1) Modalità di adesione dei soci ordinari e aggregati

1. La domanda di ammissione a socio ordinario o aggregato, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'aspirante socio e deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle altre disposizioni che fossero adottate dai competenti organi AGIS nonché dell'obbligo di pagamento di tutte le quote sociali che verranno deliberate.

2. Lo statuto e tutte le norme interne del richiedente non devono porsi in contrasto con lo Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni che fossero adottate dagli organi dell'AGIS; in caso di contrasto il richiedente dovrà immediatamente attivarsi per conformare il proprio statuto e le proprie norme interne allo statuto ed alle norme interne AGIS, fermo restando che medio tempore e in ogni caso di contrasto prevalgono le norme AGIS.

3. Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare il proprio legale rappresentante, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione delle sede legale e di eventuali altre sedi e fornire tutte le ulteriori indicazioni che verranno se del caso richieste dall'Ufficio di Presidenza; deve, altresì, allegare atto costitutivo, statuto e copia dell'ultimo bilancio approvato.

4. La domanda di ammissione è inoltrata alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza AGIS che la istruisce. L'Ufficio di Presidenza AGIS esprime un motivato parere nella prima data utile e trasmette la richiesta di ammissione, con il proprio parere e tutti i documenti relativi, all'Assemblea che dovrà deliberare nel merito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), dello Statuto.

5. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione da parte dell'Assemblea il richiedente, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare osservazioni all'Ufficio di Presidenza dell'AGIS nazionale che, con parere motivato, la rimette all'esame dell'Assemblea per la definitiva determinazione; la domanda respinta non può essere ripresentata prima di un anno.

6. L'iscrizione del socio è triennale come previsto dall'art. 5, comma 6, dello Statuto, e si rinnova automaticamente salvo formale disdetta da inviarsi almeno sei mesi prima della maturazione del triennio mediante raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'Ufficio di Presidenza dell'AGIS.

7. Qualora un Socio AGIS risulti inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal regolamento o risulti moroso l'Ufficio di Presidenza può disporre la sospensione e proporre la decadenza dello status di Socio all'Assemblea, fermo restando l'obbligo al pagamento degli oneri associativi già maturati. Al fine del presente articolo, per morosità si intende l'inadempimento agli obblighi

associativi, riferiti ad un esercizio, protrattosi per almeno sei mesi successivi al termine dell'esercizio stesso.

8. La rappresentanza istituzionale dei soci AGIS spetta in via esclusiva all'AGIS secondo Statuto e non è consentito ai soci, salvo diversa determinazione dell'Ufficio di Presidenza, agire in nome e per conto dell'AGIS o delegare a terzi la propria rappresentanza in ambiti di competenza istituzionale AGIS.

Art. 2) Quote di adesione

1.L'AGIS nazionale redige il proprio bilancio ponendo a carico delle Associazioni/Federazioni consociate un contributo *pro quota* rapportato alle esigenze di bilancio dell'AGIS nazionale, individuate in sede di bilancio preventivo.

2. In esecuzione di quanto previsto dal comma che precede, le Associazioni/Federazioni consociate deliberano le proprie quote associative interne, in misura tale da soddisfare, oltre a quelle proprie, le esigenze di bilancio dell'AGIS nazionale.

3. La misura della quota percentuale di concorso al fabbisogno dell'AGIS nazionale resta determinata in misura fissa per tutto il triennio di adesione, salvo eventuale conguaglio all'inizio del triennio successivo.

Art. 3) Unioni regionali

1.Le Unioni regionali sono dotate di piena autonomia organizzativa e finanziaria. Esse forniscono rappresentanza associativa a tutti i soci AGIS, purché i soci aventi sede legale nel territorio delle Unioni contribuiscano con proprie quote, differenti rispetto a quelle corrisposte all'AGIS nazionale, al bilancio dell'Unione stessa. Le Unioni regionali potranno richiedere rimborsi o compensi per i servizi richiesti.

2.Lo statuto e tutte le norme interne delle Unioni non devono porsi in contrasto con lo Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni che fossero deliberate dagli organi dell'AGIS; in caso di contrasto l'Unione dovrà immediatamente attivarsi per conformare il proprio statuto e le proprie norme interne allo statuto ed alle norme interne AGIS, fermo restando che medio tempore e in ogni caso di contrasto prevalgono le norme nazionali.

Art. 4) Conflitto di interessi, incompatibilità, indegnità sopravvenute

1. La segreteria dell'Ufficio di Presidenza, riceve e istruisce le notizie su sopravvenute cause di conflitto di interessi, incompatibilità e indegnità dei componenti degli organi dell'AGIS, secondo quanto previsto dallo Statuto, e le trasmette all'Ufficio di Presidenza per l'adozione degli eventuali provvedimenti e la trasmissione, se del caso, per quanto di competenza al Collegio dei Probiviri; l'Ufficio di Presidenza provvede all'esecuzione delle determinazioni assunte mediante comunicazione all'interessato con modalità idonee a garantirne la conoscenza legale.

Art. 5) Modalità di convocazione degli organi

1. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente mediante comunicazione inoltrata almeno quindici giorni prima della data prefissata presso la sede dell'AGIS nazionale; la comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, oltre ad eventuali altre indicazioni o comunicazioni del Presidente, e deve essere inoltrata preferibilmente a mezzo posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo mail che ciascun componente deve fornire alla Segreteria della Presidenza dell'Agis; in caso di urgenza, la comunicazione deve pervenire almeno sette giorni prima della data prefissata della riunione e può essere effettuata con ogni altro mezzo utile allo scopo.

2. Le stesse disposizioni si applicano per la convocazione delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art.10, comma 5, dello Statuto; la comunicazione, a firma del Presidente dell'Agis deve essere inviata almeno sette giorni prima della data prefissata e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Art. 6) Collegio dei Probiviri

1. L'azione presso il Collegio dei Probiviri, si propone mediante istanza scritta rivolta al Presidente del Collegio e presentata all'Ufficio di Presidenza dell'AGIS nazionale per gli incumbenti di cui all'art.4.

2. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente con comunicazione da inoltrare almeno sette giorni prima della data della riunione, a mezzo posta elettronica o con lettera raccomandata;

3. Il Collegio dei Probiviri decide dopo aver sentito oralmente le parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, sulla base delle prove documentali o testimoniali offerte o acquisite; il Presidente può autorizzare la produzione di memorie scritte prima della decisione. La decisione è assunta in camera di consiglio e ed è

comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo indicato al momento della costituzione in giudizio; in mancanza, la comunicazione avviene mediante deposito presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza AGIS. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per l'Associazione.

Art. 7) Modalità di voto

1. I voti totali esprimibili in Assemblea sono stabiliti pari a 1.000.

2. Il 20% dei diritti di voto in Assemblea spettano alle Unioni territoriali; tale numero di voti (200) sarà ripartito tra le Unioni sulla base di criteri e modalità che saranno individuati dalla Conferenza dei Presidenti delle Unioni Territoriali. Nelle more, i voti saranno ripartiti in egual misura tra le Unioni esistenti. I restanti 80% dei voti (800) saranno così ripartiti:

- a. un voto per ogni Socio AGIS, oltre a un voto per Presidente e Vicepresidente dell'AGIS;
- b. i voti residui, calcolati sottraendo dal totale (800) quelli attribuiti secondo la precedente lettera a), saranno ripartiti in proporzione ai contributi associativi versati da ciascun Socio nell'esercizio precedente alla data di svolgimento dell'Assemblea; a tal fine, i contributi versati vengono calcolati decurtando dall'importo delle quote associative corrisposte ad AGIS i costi direttamente imputabili al Socio (ovvero ripartiti proporzionalmente ai contributi se tali costi diretti dovessero afferire a più Soci); tale quantificazione sarà accertata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L'esercizio del diritto di voto è subordinato al regolare pagamento delle quote associative relative all'esercizio precedente ed all'assenza di cause di sospensione dallo status di socio.

4. Per l'elezione degli organi sociali occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per i primi due scrutini e, successivamente, la maggioranza semplice dei voti rappresentati in assemblea, escluse le astensioni, purché ad essere rappresentati siano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

5. La nomina dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 10 comma 1 lettere c) e d) dello Statuto compete all'Assemblea con le modalità previste dal precedente comma su indicazione del Presidente e sulla base dei criteri previsti dallo Statuto

6. La nomina dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) dello Statuto compete alla Conferenza delle Unioni territoriali con le modalità previste dal precedente comma 4.